

Prot. n. 729657  
del 1 dicembre 2011

**OGGETTO:** Quesiti su problemi interpretativi della normativa delle leggi regionali n. 22/2009 e n. 13/1990.

**Il Comune** pone due quesiti sulla questione di cui all'oggetto, in ordine ai quali si osserva quanto segue:

1) Legge regionale n. 22/2009 - Accorpamento.

Chiede se l'accorpamento disciplinato dalla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (art. 1, comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 21/12/2010, n. 19) possa essere eseguito ampliando un garage- magazzino antistante ad un fabbricato residenziale ma non in aderenza a questo, con l'utilizzazione a tal fine dell'ampliamento volumetrico consentito dalla volumetria dello stesso e da quella dell'edificio abitativo, e con mutamento di destinazione in una seconda unità immobiliare residenziale, senza procedere al suo abbattimento e ricostruzione nei limiti di superficie stabiliti dalla norma di legge in aderenza al fabbricato residenziale medesimo.

L'intervento edilizio sopra descritto non costituisce un intervento di "accorpamento" ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L.R. n. 22/2009. Questo infatti consiste nell'abbattimento degli accessori di pertinenza separati da un edificio principale e nella loro ricostruzione, per una superficie massima di 70 metri quadrati (con o senza previo "piano di recupero", a seconda dei casi) nell'ambito di questo anche con mutamento della loro destinazione d'uso (si veda quanto esposto in proposito nello "Atto di Indirizzo" di cui alla D.G.R. n. 1991 del 24/11/2009, in B.U.R. n. 115 del 04/12/2009, alla Voce "Art. 1, comma 6");

2) Legge regionale n. 13/1990 – Frazionamento.

Chiede se il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, "opera anche nel caso di ristrutturazioni con variazioni di destinazione d'uso di ex accessori agricoli trasformati in civile abitazione".

L'art. 4, comma 5, della L.R. n. 13/1990 impedisce soltanto che su terreni agricoli che siano stati "frazionati" vengano costruite "nuove" residenze agricole nei cinque anni successivi al frazionamento stesso (sull'applicazione di tale norma di legge il Servizio legislativo e affari istituzionali della giunta regionale ha espresso due pareri, in data [01/03/1991 prot. 248](#) e in data [03/07/1991 prot. 188](#), che si allegano in copia ed ai quali si rimanda, essendo tuttora validi).

L'art. 4, comma 5, della L.R. n. 13/1990 non impedisce che nei cinque anni successivi al frazionamento di terreni agricoli vengano su di essi ristrutturati edifici esistenti, anche con modifica della loro destinazione d'uso nel rispetto delle "specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti" (art. 6, comma 3, della L.R. n. 13/1990).